

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica notificato a questa Amministrazione in data 10.07.2008 "per l'annullamento del provvedimento del Comune di Cattolica prot. n. 5521 del 05.03.2008 a firma del Dirigente settore Urbanistica, notificato in data 10/03/2008, di diniego della domanda di accertamento di compatibilità paesaggistica presentata dalla ricorrente, nonché degli atti ad esso presupposti, connessi e conseguenti, tra cui il parere negativo della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio di Ravenna prot. n. 1086BN del 23/05/2007";

Visto l'art. 9, comma 3, del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, secondo cui "L'organo che ha ricevuto il ricorso lo trasmette immediatamente al Ministero competente, al quale riferisce";

Vista la Nota a firma dell'Avvocatura Civica prot. n. 191919 del 06.08.2008 con la quale è stato trasmesso il ricorso straordinario al competente Ministero;

Vista la Nota a firma del Dirigente del Settore Urbanistica prot. n. 20625 del 19.08.2008 con la quale si rileva che il provvedimento comunale impugnato è stato emesso dal Comune in quanto atto dovuto a seguito del parere negativo della Soprintendenza, vincolante ai sensi dell'art. 1, comma 39, della Legge 308/2004, ravvisando pertanto l'opportunità di resistere in giudizio;

Visto l'art. 10 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, a tenore del quale "I controinteressati, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione del ricorso, possono richiedere, con atto notificato al ricorrente e all'organo che ha emanato l'atto impugnato, che il ricorso sia deciso in sede giurisdizionale. In tal caso, il ricorrente, qualora intenda insistere nel ricorso, deve depositare nella segreteria del giudice amministrativo competente, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento dell'atto di opposizione, l'atto di costituzione in giudizio, dandone avviso mediante notificazione all'organo che ha emanato l'atto impugnato ed ai controinteressati e il giudizio segue in sede giurisdizionale secondo le norme del titolo III del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054 e del regolamento di procedura approvato con regio decreto 17 agosto 1907, n. 642";

Vista la sentenza della Corte Costituzionale n. 148 del 29.07.1982 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del primo comma dell'art. 10 del D.P.R. 1199/1971 nella parte in cui, ai fini dell'esercizio della facoltà di scelta ivi prevista, non equipara ai controinteressati l'ente pubblico, diverso dallo Stato, che ha emanato l'atto impugnato con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica;

Ritenuto opportuno non avvalersi della suddetta facoltà di opposizione, chiedendo che il ricorso sia deciso in sede giurisdizionale;

Considerato che il Comune è dotato di un Ufficio Legale - Avvocatura Civica, il cui Responsabile Avv. Andrea Berti è iscritto all'Elenco speciale degli Avvocati dipendenti da Enti Pubblici ai sensi dell'art. 3 del R.D.L. 27.11.1933, n. 1578;

Vista la Deliberazione di Giunta n. 8 del 17.01.2008 attuativa dell'art. 27 dell'accordo collettivo nazionale integrativo del C.C.N.L. 1998-2001 - Comparto Regioni ed Autonomie locali;

Visto :

- gli artt. 28 e 37 dello Statuto comunale;
- il D.Lgs n. 267/2000;
- il D.Lgs n. 165/2001;
- il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 19.04.2007 che in relazione ai

dati sensibili e giudiziari richiama il principio di non eccedenza e di indispensabilità rispetto alle finalità perseguite con i singoli atti;

Ritenuto doveroso ed opportuno in attuazione dei principi summenzionati redigere la presente Deliberazione con ommissis dei dati personali consultabili solo da interessati e controinteressati con l'accesso agli atti a disposizione negli uffici;

Con voti palesi unanimi,

D E L I B E R A

1) di incaricare l'Avv. Andrea Berti, Responsabile dell'Ufficio Legale - Avvocatura civica, del patrocinio dell'Amministrazione comunale nel succitato procedimento amministrativo contenzioso, al fine di difendere il legittimo operato dell'Amministrazione presentando apposite deduzioni al competente Ministero;

2) di dare atto che il Sindaco è legittimato a rappresentare in giudizio il Comune ai sensi dell'art. 37 dello Statuto comunale;

3) di riservare a separato atto del competente Dirigente il relativo impegno per le eventuali spese procedurali e processuali.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Presidente;

Ritenuto che sussistono particolari motivi d'urgenza, ai sensi dell'art. 134 - 4 comma - del T.U.EE.LL. di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267;

Con voti unanimi e palesi,

D E L I B E R A

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.
